



CENTRO ALTI STUDI DIFESA
SCUOLA SUPERIORE UNIVERSITARIA A ORDINAMENTO SPECIALE
PROMOSSA DAL MINISTERO DELLA DIFESA

REGOLAMENTO PER LA
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI
RUOLO

INDICE

Art. 1	– Ambito di Applicazione	pag. 2
Art. 2	– Attivazione della procedura	pag. 3
Art. 3	– Bando	pag. 3
Art. 4	– Requisiti per la partecipazione	pag. 4
Art. 5	– Termini e modalità di presentazione delle domande	pag. 5
Art. 6	– Composizione della commissione di selezione	pag. 5
Art. 7	– Norme generali per il funzionamento delle commissioni e termine dei lavori	pag. 6
Art. 8	– Offerta	pag. 7
Art. 9	– Chiamata	pag. 7
Art. 10	– Chiamata diretta o per chiara fama (Art. 1, comma 9, della legge 230/2205 e s.m.i.)	pag. 7
Art. 11	– Procedura valutativa riservata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010	pag. 7
Art. 12	– Norme finali	pag. 8

Art. 1

Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione degli artt. 18, 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 1 comma 9 della legge. 4 novembre 2005, n. 230, disciplina le procedure di chiamata dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia del Centro Alti Studi per la Difesa - Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (CASD/SSUOS), d'ora in avanti indicata come "Scuola", in conformità ai principi sanciti dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori adottati dalla Commissione Europea con Raccomandazione del 11 marzo 2005 (2005/251/CE) e nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa aggiornato alla luce del D.P.R. 13.06.2023 n° 81 ("Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»"), approvato dal Sig. Ministro con Decreto datato 10.07.2024.

Art. 2

Attivazione della procedura

1. Le procedure di reclutamento sono avviate, nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del personale, dal Consiglio di Dipartimento Accademico, su proposta della Commissione Organico.
2. L'attivazione della procedura è deliberata dal Comitato di Indirizzo, su proposta del Direttore Accademico, previo parere del Comitato dei Direttori.
3. Nella proposta, il Direttore Accademico dovrà indicare una delle seguenti modalità di copertura dei posti:
 - a. chiamata mediante procedura *selettiva* ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
 - b. chiamata mediante procedura *valutativa* ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010;
 - c. chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e successive modificazioni.
4. La proposta dovrà altresì contenere:
 - a. il numero dei posti da ricoprire;
 - b. la fascia di inquadramento o le funzioni oggetto del procedimento (professore di prima o seconda fascia);
 - c. la sede di servizio;
 - d. il Gruppo Scientifico Disciplinare nonché, eventualmente, uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - e. i requisiti richiesti, tra cui l'ottima conoscenza della lingua inglese;
5. La Scuola vincola, come prescritto dall'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, nell'ambito della programmazione, almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di contratti o assegni, o non siano stati iscritti a corsi di dottorato presso la Scuola.

Art. 3***Bando***

1. Il Presidente del CASD, con proprio decreto, dà mandato alla Direzione Generale del Personale Civile della Difesa (d'ora in avanti indicata con PERSOCIV), di indire la procedura per la copertura di posizioni di ruolo di professore di prima o seconda fascia, distinti per Gruppi Scientifico Disciplinari ed eventualmente per Settori Scientifico Disciplinari.
2. PERSOCIV procede alla pubblicazione del bando, assicurando la pubblicità degli atti, nonché il rispetto dei principi enunciati nell'art. 1 e dei criteri previsti dalla legge 240/2010.
3. Il bando dovrà contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 2 comma 4, anche:
 - a. l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti della Scuola in materia di valutazione;
 - b. le indicazioni di riferimento per il trattamento economico e previdenziale previsto;
 - c. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere e che non potrà in ogni caso essere inferiore a dodici;
 - d. l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - e. l'eventuale indicazione di tre referee di alto profilo accademico per richieste di lettere di presentazione da parte della Scuola;
 - f. l'eventuale necessità di svolgimento di una prova didattica o di un seminario da parte dei candidati;
 - g. le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione per il posto vacante. Il termine per la presentazione delle candidature non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale e sul sito web della Scuola.
4. Il bando è pubblicato, oltre che, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, anche sul sito di PERSOCIV e della Scuola, nella sezione dell'Albo on line e nelle pagine dedicate al reclutamento docenti e secondo le modalità previste, sui siti del Ministero e dell'Unione Europea. L'Istituto pubblica l'avviso sui principali siti internazionali del settore di riferimento della procedura.

Art. 4***Requisiti per la partecipazione***

1. Possono partecipare alle procedure per la copertura di posti da professore di prima e seconda fascia, ex. Art. 18 della legge 240/2020:
 - a. studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il/i settore/i concorsuale/i e per le funzioni oggetto della selezione, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b. studiosi in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
 - c. professori rispettivamente di prima e di seconda fascia, già in servizio all'entrata in vigore della legge 240/2010;

- d. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle in oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero, sentito il CUN.
2. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado con un professore della Scuola, ovvero con il Direttore Accademico, con il Presidente del CASD, con un membro attuale del Comitato di Indirizzo.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le candidature alla selezione dovranno essere inviate secondo le modalità previste dal bando.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. curriculum scientifico-professionale;
 - b. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 - c. certificato attestante lo stato di servizio e l'inquadramento economico se si tratta di docenti già in servizio presso altre Scuole o Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d. elenco dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione dell'indice di Hirsch o di altri indicatori bibliometrici, ove richiesto dal bando;
 - e. titoli, pubblicazioni e lavori che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa nel limite massimo indicato nel bando;
 - f. eventuali nominativi e recapiti di tre referee di alto profilo accademico per richieste di lettere di presentazione da parte della Scuola;
 - g. elenco generico di quanto materialmente allegato alla domanda.

Art. 6

Composizione della commissione di selezione

1. La Commissione di selezione è nominata da PERSOCIV su indicazione del Presidente del CASD, sentito il Direttore Accademico, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La Commissione è composta da tre membri, con inquadramento, nel caso di membri del corpo accademico, come professori di prima o seconda fascia, che siano nell'organico della Scuola, di altre Università italiane o straniere, o di altre istituzioni o enti che siano di comprovato riconoscimento internazionale ed attivi nei Settori Scientifici Disciplinari di riferimento per il reclutamento o nel medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare.
3. Il Direttore Accademico, sentiti i membri del corpo docente esperti della disciplina o degli ambiti disciplinari oggetto del bando, seleziona il nominativo del membro interno della commissione o del membro esterno facente funzione di membro interno e le rose di tre nominativi entro le quali sorteggiare gli altri due membri. Ciascuna rosa è composta omogeneamente da individui di genere diverso dall'altra, non in servizio presso la Scuola. Nel caso in cui manchino esponenti di uno dei generi per comporre una rosa di tre nominativi, si può estrarre da una rosa di quattro e una di due nominativi. Se nemmeno questo fosse possibile l'eventuale unico/a esponente disponibile di un genere è inserito in un'unica lista di sei.

4. I membri della Commissione non devono avere ottenuto una valutazione negativa ai sensi della Legge 240/2010, art 6, commi 7 e 8. La verifica di tali requisiti è effettuata dalla Scuola.
5. Per i membri della Commissione provenienti da Università, enti di ricerca o enti stranieri, o da enti nazionali diversi dalle Università la Scuola verifica la corrispondenza della loro qualifica con quella richiesta.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che ricoprono alte cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, così come previsto dal D.lgs 165/2001, art. 35.
7. Una volta ottenuta l'approvazione, la commissione è estratta in seduta pubblica all'interno del primo consiglio di Dipartimento Accademico utile, e proposta dal Presidente a PERSOCIV per la nomina.

Art. 7

Norme generali per il funzionamento delle commissioni e termine dei lavori

1. La Commissione, nella prima seduta, individua al suo interno un membro che presiede la Commissione e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.
3. La Commissione chiude i propri lavori al massimo entro tre mesi dal Decreto di nomina. PERSOCIV può prorogare tale termine una sola volta per comprovati motivi. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, PERSOCIV, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione.
4. Al termine dei lavori la Commissione di valutazione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo, individuando con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, il/i candidato/i idoneo/i rispetto al profilo e al numero dei posti.
5. Gli atti, consistenti nei verbali di ogni singola riunione e nei rispettivi allegati, ove presenti, sono validati da PERSOCIV entro 30 giorni dalla consegna agli uffici dei verbali di commissione e approvati con decreto.
6. Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul sito web di PERSOCIV e della Scuola, nelle sezioni dedicate, ed è divulgato come previsto dall'Art. 3 comma 4.

Art. 8

Chiamata

1. Il Direttore Accademico trasmette gli atti al Dipartimento Accademico che, nella sua composizione ristretta di membri del corpo docente di prima e seconda fascia, per le procedure di seconda fascia, e dei soli docenti prima fascia per le procedure di prima fascia, delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto la proposta motivata di chiamata. Il Comitato dei Direttori e il Comitato di Indirizzo valutano la proposta di chiamata ai fini dell'approvazione finale della stessa.

Art. 9

Offerta

1. In caso di esito positivo della chiamata, la procedura si chiude con una proposta formulata da PERSOCIV su mandato del Presidente del CASD, sentito il Direttore Accademico. Tale proposta specifica le informazioni contrattuali e una sintesi dei principali diritti e doveri specifici in relazione alla natura dell'inquadramento.

Art. 10

Chiamata diretta o per chiara fama (art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m.l.)

1. Le procedure di chiamata diretta o per chiara fama si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma, 9, della Legge n. 230/2005, come modificato dall'art. 29 comma 7 L. 240/2010 successive modificazioni ed integrazioni, e dal DM 1° luglio 2011 n. 276, pubblicato in GU del 3 novembre 2011.
2. All'esito del nulla osta rilasciato dal MIUR, PERSOCIV su mandato del Presidente del CASD, sentito il Direttore Accademico, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito, e procede di procede all'offerta.

Art. 11

Procedura valutativa riservata ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010

1. Sulla base delle risorse di bilancio disponibili e degli esiti della procedura di valutazione interna del docente, il Direttore Accademico può proporre al Comitato dei Direttore ed al Comitato di Indirizzo la chiamata, nel ruolo di professori di prima fascia di professori di seconda fascia già in servizio presso la Scuola, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
2. La procedura è aperta solo ai professori associati in servizio a tempo indeterminato presso la Scuola, ed è indetta con decreto di PERSOCIV su mandato del Presidente del CASD, e pubblicizzata sul sito di PERSOCIV e della Scuola.
3. La composizione e le modalità di nomina ed il funzionamento della commissione sono disciplinate dagli art. 6 e 7 del presente regolamento.
4. Le modalità di reclutamento di cui al presente articolo trovano applicazione fino al 31.12.2025.

Art. 12

Norme finali

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

